

COMUNE DI VICENZA

N. 1416 di Racc.

N. 27670 di Rep.S.

ATTO DI CONCESSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX AEROPORTO DAL MOLIN IN VICENZA

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 29 (ventinove) del mese di dicembre 2011 (duemilaundici).

Avanti a me, dott. nato a il

sono comparsi

oggi i Signori:

nato a

(codice

fiscale) domiciliato

, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Agencia del Demanio - codice fiscale

- (in prosieguo denominata Agencia), nella sua qualità di Direttore della Filiale Veneto dell'Agencia del Demanio in forza della Determinazione n.35, prot. N.2008/56335/DA del 22.12.2008, in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal "Nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agencia del Demanio", deliberato dal Comitato di Gestione in data 9 giugno 2010, approvato dal Ministero vigilante in data 06 agosto 2010 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20 agosto 2010.

nato a

(codice

fiscale), domiciliato per la carica in Vicenza presso

la sede comunale, che interviene ed agisce non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Vicenza – ..... - Corso Palladio n.98 nella sua qualità di Direttore del Settore “Servizi legali, Contratti e Patrimonio” del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 28.12.2011 n. 385.

### PREMESSO

I. che lo Stato è proprietario di un compendio immobiliare già destinato ad Aeroporto militare, situato nel Comune di Vicenza a nord della città, a cui si accede dalla via Sant’Antonino costituito da un vasto terreno di forma trapezoidale di complessivi 650.673 metri quadrati interamente pianeggiante sul quale sono presenti reliquati di pista di volo, raccordi di volo, piazzali aeromobili, tratti di strada perimetrale, oltre a diversi manufatti, le cui consistenze, caratteristiche tecniche e destinazioni d’uso sono precisate nella relazione tecnico descrittiva che, previa visione e sottoscrizione, si allega al presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante;

II. che il suddetto compendio immobiliare è identificato catastalmente al C.T. del Comune di Vicenza al

Foglio n. 61

mappale 54 superficie mq. 19.855

mappale 632 superficie mq. 88.923

mappale 633 superficie mq. 76

mappale 352 superficie mq. 7.333

mappale 353 superficie mq. 9.000

Foglio n. 70

mappale 43 superficie mq. 1.600

mappale 72 superficie mq. 300

mappale 77 superficie mq. 2.110

mappale 264 superficie mq. 448.451

mappale 266 superficie mq. 16

mappale 267 superficie mq. 17

mappale 268 superficie mq. 12

mappale 269 superficie mq. 73

mappale 270 superficie mq. 48

mappale 265 superficie mq. 2.687

Foglio n. 71

mappale 37 superficie mq. 30.310

mappale 38 superficie mq. 362

mappale 39 superficie mq. 125

mappale 40 superficie mq. 685

mappale 41 superficie mq. 42

mappale 42 superficie mq. 919

mappale 43 superficie mq. 25.490

mappale 44 superficie mq. 2.539

mappale 54 superficie mq. 9.700

III. che sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Vicenza il 24/11/2011 prot.gen. n. 80276 allegato al presente atto sotto la lettera "B", risulta che il vigente Piano Regolatore Generale classifica il compendio come segue :

- le aree identificate al foglio 71 con le particelle 37,38,39,40,41,42,43,44 e 54

"Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva natu-

rale di progetto F/8/F12/F15- F”;

- le aree identificate al foglio 70 con la particella 264 “Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva naturale di progetto F/8/F12/F15- F”, parte zona di rispetto dei corsi d’acqua V/5, parte corso d’acqua denominato Bacchiglione, parte “zona agricola E2.1 con sovrapposta fascia di rispetto stradale” e parte “zona a verde sportivo SP5”;

- le aree identificate al foglio 70 con le particelle 265 - 267 “Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva naturale di progetto F/8/F12/F15- F” e parte “zona a verde sportivo SP5”;

- le aree identificate al foglio 70 con la particella 266 “Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva naturale di progetto F/8/F12/F15- F”;

- le aree identificate al foglio 70 con le particelle 268 – 269 - 270 “Zona a verde sportivo SP5”.

- le aree identificate al foglio 61 con le particelle 632 – 633 – 634 - 54 “Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva naturale di progetto F/8/F12/F15- F”;

- le aree identificate foglio 61 con la particella 353 “Zona per attrezzature sportive, zona Aeroporto, zona a parco e riserva naturale di progetto F/8/F12/F15- F” e parte in zona agricola E2.1.

IV. che i fabbricati parte del predetto compendio immobiliare non risultano catastalmente censiti ed ai fini dell’atto sono descritti nella relazione tecnico descrittiva allegata sotto la lettera “A” cui si rimanda anche per quanto riguarda l’attuale destinazione d’uso e stato occupazionale riferiti sia ai fabbricati sia alle aree;

V. che l'ing \_\_\_\_\_ dichiara che il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori Pubblici 5° Divisione di concerto con il Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio ha disposto il trasferimento del Compendio oggetto del presente atto dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato, giusta Decreto Interdirettoriale n.29/2/5/2011 in corso di pubblicazione;

VI. che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con deliberazione n.5 del 5 maggio 2011, tra le altre cose, ha assegnato al Comune di Vicenza un finanziamento per la realizzazione dell'intervento a prevalente vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell'area Dal Molin di Vicenza subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa "...che coinvolga tutte le strutture civili e militari interessate all'opera, indichi la procedura di trasferimento dell'area dal Demanio al Comune e precisi i compiti delle amministrazioni interessate" oltre che alla sottoscrizione di un atto di concessione per il compendio a favore dello stesso Comune;

VII. che, in data 07 luglio 2011, è stato siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas e Comune di Vicenza un Protocollo d'Intesa per definire termini, modalità, e impegni per la soluzione delle problematiche connesse all'ampliamento dell'insediamento militare americano nell'aeroporto "Dal Molin" giusta atto che si allega al presente sotto la lettera "C" per fa parte integrante;

VIII. che detto Protocollo d'Intesa, tra le altre cose, prevede il trasferimento definitivo del compendio de quo dal Ministero della Difesa all'Agenzia del

Demanio ed il successivo trasferimento dall'Agenzia del Demanio al Comune di Vicenza mediante concessione cinquantennale da adottarsi, ai sensi del D.P.R 13 settembre 2005 n. 296 entro il 31 dicembre 2011 e ne precisa altresì le condizioni”.

IX. che con la nota prot. 82847 del 5 dicembre 2011 il Comune di Vicenza ha inteso asserire che il trasferimento del compendio dall'Agenzia del Demanio al Comune deve essere perfezionato mediante una concessione cinquantennale a titolo gratuito ovvero a fronte di un canone “avente carattere meramente simbolico” essendo l'obiettivo del Governo Italiano e degli altri soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa quello di mitigare e di compensare gli oneri gravanti sulla Città di Vicenza e sui territori dei comuni contermini come esplicitato nel protocollo del 7 luglio u.s.:

X. che con la nota del 19 dicembre 2011 la Struttura di Missione per il completamento delle attività del Commissario Straordinario di Governo per l'Aeroporto Dal Molin di Vicenza ha espresso il “Nulla Osta” all'applicazione sulla concessione di durata cinquantennale del canone ricognitorio annuale di Euro 150,00 (centocinquanta) “riconoscendo nella misura dello stesso il carattere mitigatorio e compensatorio che ha ispirato il Protocollo D'Intesa del 7 luglio 2011”;

XI. che con il verbale di consegna definitiva prot. N. 2011/23390/F-VE del 29.12.2011 allegato al presente atto sotto la lettera “D” l'Amministrazione della Difesa Gcniodife ha trasferito in via definitiva all'Agenzia del Demanio – Filiale Veneto – il suddetto compendio richiamando, tra le altre cose, “le incombenze, condizioni e limitazioni d'uso riportate agli art.li 5 e 6 del Protocollo d'Intesa del 7 luglio 2011 e precisando le clausole cautelative a tutela

dell'insediamento militare di seguito elencate per essere parte integrante del presente atto:

a. E' tassativamente vietata, per una fascia di profondità di mt. 45 (metri quarantacinque) dalla recinzione di confine che divide l'area militare in uso alla SETAF (aliquota di sedime interessata dal Protocollo d'Intesa - lato est), la presenza di costruzioni e di vegetazione tali da limitare la visibilità o ridurre l'efficacia dei sistemi di sorveglianza della Base Militare.

b. E' fatto obbligo di garantire il collegamento delle attuali due uscite di emergenza della Base militare poste lungo il confine est-ovest (lato nord e lato sud), con la via comunale Sant'Antonino secondo le sottoelencate soluzioni:

- Cancellone d'uscita d'emergenza lato sud, tramite l'esistente strada perimetrale, opportunamente ripristinata, modificata ed adeguata al transito dei mezzi di soccorso;

- Cancellone d'uscita d'emergenza lato nord, tramite la realizzazione di una nuova strada secondo un tracciato che dovrà tener conto dell'assetto della nuova tangenziale attualmente allo studio.

I costi di adeguamento dell'esistente strada lato sud e di realizzazione della nuova strada di collegamento lato nord, da definirsi nell'ambito di un apposito Accordo Bilaterale tra il Comune di Vicenza ed il Comando U.S. Army Garrison Vicenza (USAG-VI), saranno interamente sostenuti dal Comando USAG-VI. Per le predette strade di collegamento alle uscite d'emergenza (lato nord e lato sud) i costi di manutenzione ordinaria saranno a carico del Comune di Vicenza, mentre i costi di gestione e di manutenzione straordinaria saranno suddivisi tra il Comune di Vicenza ed il Comando USAG-VI in proporzione all'uso. Inoltre entrambe le strade di collegamento alle uscite d'emergenza in

parola, dovranno rimanere in carico amministrativo al Comune di Vicenza per tutto il periodo della durata della Convenzione.

Sono da intendersi interamente richiamate per essere parte del presente atto altresì le condizioni contenute al titolo IV rubricato "Oneri e responsabilità" ai punti numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del suddetto verbale di consegna definitiva;

XII che in data 21 dicembre 2011 con nota prot. 2011/39811/DAO-CO-BD la Direzione Area Operativa – Coordination Operation – Beni Demaniali dell'Agencia del Demanio ha autorizzato la stipula, ai sensi del D.P.R. n. 296/2005 del presente contratto cinquantennale a favore del Comune di Vicenza ad un canone di € 150,00 (centocinquanta) annui.

Tutto ciò premesso, detti Signori componenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma sono certo, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - (Premesse ed allegati)**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - (Oggetto)**

L'Agencia dà in concessione al Comune di Vicenza, che accetta, il compendio immobiliare denominato ex "Aeroporto Dal Molin", descritto al punto "I" nelle premesse del presente atto da destinare alla realizzazione di una infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativo-ambientale in ossequio a quanto disposto nel Protocollo d'Intesa del 7 luglio 2011. Il compendio viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente con i vincoli derivanti dalla strumentazione urbanistica vigente, le incombenze, condizioni e limitazioni d'uso riportate agli art.li 5 e 6 del Protocollo d'Intesa del 7 luglio



2011, le clausole cautelative a tutela dell'insediamento militare elencate al punto "XI" delle premesse del presente atto. L'Amministrazione Comunale dichiara inoltre di conoscere e di prendere atto dello stato occupazionale relativo ai fabbricati e alle singole porzioni del compendio precisati nella descrizione allegata al presente atto sotto la lettera "A".

### **ARTICOLO 3 - (Durata della concessione)**

La concessione ha la durata di 50 (cinquanta) anni con decorrenza dal giorno di stipula del presente atto che costituisce consegna formale del compendio immobiliare al Comune di Vicenza che accetta.

L'eventuale rinnovo potrà essere consentito previa domanda che dovrà essere presentata all'Agenzia del Demanio non oltre il termine di dodici mesi prima della cessazione del rapporto concessorio, fermo restando l'insindacabile giudizio da parte dell'Agenzia del Demanio a valutare la non idoneità all'uso governativo e la possibilità di rinnovare la concessione, in base alle disposizioni di legge al momento vigenti. Il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima. L'Agenzia del Demanio si riserva il diritto di recedere dal contratto per sopravvenute esigenze governative con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi.

### **ARTICOLO 4 - (Canone)**

In considerazione di quanto in premessa verrà corrisposto un canone annuale di € 150,00 (centocinquanta/00) essendo stato riconosciuto, nella misura dello stesso, il carattere mitigatorio e compensatorio che ha ispirato il Protocollo d'Intesa siglato il 07 luglio 2011.

Il concessionario dovrà versare il canone in rate annuali anticipate di € 150,00 (euro centocinquanta/00) da pagare entro il 31 dicembre di ciascun anno presso il competente concessionario provinciale del servizio tributi o presso qualsiasi istituto bancario o agenzia postale, utilizzando il modello F24 che verrà recapitato annualmente tramite servizio Postel. La prima annualità è stata corrisposta mediante versamento effettuato in data odierna.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'Agenzia, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile di settembre. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. In caso di ritardo nel pagamento oltre il quinto giorno successivo alla scadenza saranno dovuti gli interessi di mora, in misura legale, fino al giorno dell'effettivo pagamento, senza obbligo di messa in mora..

#### **ARTICOLO 5 - (Consegna e vincoli di utilizzo)**

Il compendio sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed a tal proposito il Concessionario dichiara di ben conoscere i vincoli derivanti dalla strumentazione urbanistica vigente e lo stato occupazionale relativo ai fabbricati e alle singole porzioni del compendio e si obbliga ad osservare le clausole cautelative a tutela dell'insediamento militare elencate al punto "XI" delle premesse e le limitazioni d'uso previste dall'art.5 dell'allegato Protocollo d'Intesa del 7 luglio 2011 oltre alle prescrizioni urbanistiche vigenti e alle disposizioni di tutela contenute nel D.lgs. n. 42 del 2004 laddove trovino ap-

plicazione. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del compendio comporterà la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 296/2005.

#### **ARTICOLO 6 - (Interventi)**

Il Concessionario si impegna a dare seguito alle incombenze e condizioni previste dall'art.5 del Protocollo d'Intesa ed alla realizzazione del Museo aeronautico - cosiddetto "Museo dell'aria" - previsto all'articolo 6 del Protocollo d'intesa mediante l'utilizzo delle risorse dello Stato di cui al punto 2.1 della delibera CIPE n. 5 del 5 maggio 2011 nel rispetto delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti nonché delle disposizioni di tutela contenute nel D.lgs. n. 42 del 2004 laddove trovino applicazione. Sarà inoltre onere e cura del concessionario provvedere all'accatastamento dei fabbricati, a propria cura e spese. L'Agenzia rimarrà comunque manlevata ed estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi incaricati dell'esecuzione dei lavori ed in particolare estranea ai rapporti con l'impresa esecutrice degli interventi. Il Concessionario è tenuto altresì ad eseguire, previa comunicazione all'Agenzia del Demanio, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla conservazione, all'agibilità e all'uso di tutte le aree e manufatti oggetto del presente atto, nonché tutti i lavori necessari all'adeguamento degli impianti e delle apparecchiature esistenti e all'acquisto di nuovi impianti ed apparecchiature al fine di garantire la rispondenza a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, antincendio previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze nazionali, regionali e locali.

#### **ARTICOLO 7 - (Vigilanza)**

L'Agenzia potrà disporre periodici accertamenti per verificare lo stato del

compendio in ordine al rispetto degli obblighi assunti dall'Amministrazione concessionaria in merito alla osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene e degli interventi previsti nei precedenti articoli 5 e 6 del presente atto, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.07.1998, n. 367 ed a tal proposito il concessionario consente l'accesso al bene da parte degli Ispettori Demaniali dell'Agenzia del Demanio in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni.

#### **ARTICOLO 8 – (Conformità impianti)**

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l'Agenzia dichiara ed il concessionario ne prende atto, dichiarandosene edotto, che tutti gli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008 posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento. Le parti, inoltre, convengono che sullo Stato non grava alcun obbligo di adeguamento dei preesistenti impianti di cui sopra alle normative in materia di sicurezza e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del conduttore ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

#### **Art. 9 – (Certificazione energetica)**

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni l'Agenzia del Demanio dichiara in relazione a ciascun immobile parte del compendio oggetto della concessione, ai sensi del paragrafo 9 dell'All. A del D.M. ed ai soli fini dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 192/2005, una qualità energetica scadente e, quindi, corrispondente all'ultima

classe denominata "G" e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

#### **ARTICOLO 10 – (Mancata realizzazione degli interventi)**

Nell'eventualità che il concessionario non provveda a realizzare gli interventi di cui all'art.6 del presente atto l'Agenzia potrà recedere dal presente contratto ovvero fissare un periodo di tempo per provvedere, salvo fatti o ragioni non imputabili al concessionario.

#### **ARTICOLO 11 – (Obblighi)**

Il concessionario si obbliga:

- a) ad eseguire quanto previsto nel presente atto al fine di destinare il compendio all'uso convenuto;
- b) a mantenere in buono stato di conservazione il compendio oggetto di concessione;
- c) a non mutare, in tutto od in parte, la destinazione convenuta del bene;

Il mancato rispetto di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario derivanti dal presente atto può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile

#### **ARTICOLO 12 – (Sub-concessione)**

È vietato al concessionario sub concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, il compendio immobiliare oggetto del presente contratto fatta salva l'ipotesi ai sensi dell'art.5 comma 5° del protocollo d'intesa in forza del quale il Comune potrà affidare la gestione delle infrastrutture oggetto del presente contratto o parte di esse con concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., previo assenso esplicito dell'Agenzia del Demanio, che dovrà esse-

re fornito nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **ARTICOLO 13 – (Esonero di responsabilità)**

Il concessionario esonera l’Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo del bene da fatti omissioni o colpe proprie, di custodi, o di terzi in genere, anche in conseguenza dell’esecuzione dei citati lavori. Il concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di manlevare e tenere indenne l’Agenzia e il Ministero della Difesa da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Il concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni, restando esclusa ogni responsabilità del concedente per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell’uso derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile all’Agenzia.

#### **ARTICOLO 14 – (Migliorie ed addizioni e manutenzione)**

Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con onere a carico del concessionario di eseguire tutti i lavori necessari per destinarlo alle finalità convenute. Le parti convengono che al termine della concessione il compendio sarà riconsegnato allo Stato in perfetto stato d’uso in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento previsti nel presente contratto, libero da persone e cose. Rimangono a carico del concessionario tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione fermo restando che ogni intervento destinato ad apportare innovazioni, addizioni o migliorie, potrà essere effettuato solo con il preventivo consenso scritto della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa e dell’autorizzazione del MIBAC, laddove si renda necessaria ai sensi del

D.lgs. 42/2004. L'Agenzia del Demanio dovrà far pervenire il proprio parere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **ARTICOLO 15 - (Opere)**

Alla scadenza o alla cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di recesso di cui al precedente art.10, lo Stato acquisirà gratuitamente "ipso jure" tutte le opere realizzate, senza che il concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del concessionario, possa asportarle o pretendere compensi.

#### **ARTICOLO 16 - (Garanzie)**

Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi evento dannoso possa verificarsi in relazione al presente contratto, esonerandola da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente dall'utilizzazione del bene dato in concessione od in conseguenza della esecuzione di lavori. Entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna il concessionario assume altresì l'obbligo di estendere agli immobili oggetto del presente atto, a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione, la garanzia assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) dei manufatti e degli impianti e di ogni altra pertinenza esistente, già in essere per gli immobili in possesso dell'Amministrazione Comunale e consegnare copia di tali garanzie all'Agenzia del Demanio.

#### **ARTICOLO 17 - (Imposte)**

Sono a carico del concessionario gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul compendio immobiliare ivi comprese, per espresso accordo tra le parti, tutte le imposte ed i tributi anche comunali altrimenti dovuti dalla proprietà.

**ARTICOLO 18 - (Spese d'atto)**

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo, registro e trascrizione sono a carico del concessionario.

**ARTICOLO 19 – (Norme applicabili)**

Per quanto non previsto nel presente atto valgono, in quanto applicabili, il D.P.R. N.296/2005, le norme di legge in materia, il Codice Civile nonché gli usi locali.

**ARTICOLO 20 – Modifiche**

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

**ARTICOLO 21– Efficacia**

Il presente contratto è vincolante nei confronti del concessionario dalla sua sottoscrizione e lo sarà per l’Agenzia soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l’esecuzione.

**ARTICOLO 22 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il conduttore/concessionario autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

**ARTICOLO 23 - Foro Competente**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente atto ciascuna parte comunicherà all'altra per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre bonariamente eventuali controversie le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di contestazione e da pervenire ad una composizione entro il suc-



cessivo termine dei cinque giorni. Nel caso non sia possibile risolvere bonariamente competente è il giudice del foro di Venezia.

#### **ARTICOLO 24 – Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le parti eleggono domicilio come di seguito specificato:

l’Agenzia del Demanio presso la sede della Filiale Veneto sita in Via Borgo Pezzana n. 1 – Venezia Mestre

Il Comune di Vicenza presso la propria sede- Palazzo Trissino – Corso Palladio n.98 – 36100 Vicenza.

#### **ARTICOLO 25 – Approvazione specifica di condizioni generali di contratto**

In particolare il Comune di Vicenza dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli:

2 “Oggetto”, 3 “Durata della concessione”, 4 “Canone”, 6 “Interventi”, 7 “Vigilanza”, 8 “Conformità impianti”, 9 “Certificazione energetica”, 10 “Mancata realizzazione degli interventi”, 11 “Obblighi”, 12 “Sub-concessione”, 13 “Esonero di responsabilità”, 14 “Migliorie ed addizioni e manutenzione”, 15 “Opere”, 16 “Garanzie”, 17 “Imposte”, 21 “Efficacia”, 23 “Foro competente” del presente atto.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su nove fogli di cui occupa sedici facciate e parte della diciassettesima, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti i quali lo approvano ed insieme con me lo sottoscrivono in questo foglio ed in calce agli

altri otto fogli.

*[Faint handwritten notes, possibly including the word "esempio" and some illegible characters]*